



## UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

### SENTENZA

L'anno 2018 il giorno ventidue del mese di maggio negli uffici della FIM in Milano, Via Piranesi n. 46, si è svolta in camera di consiglio l'udienza innanzi al Tribunale federale ex articolo 75 Regolamento di Giustizia FIM nelle persone di:

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente

Avv. Valerio Carughi

Avv. Antonello Ciro Spinelli

Nei procedimenti riuniti a carico dei tesserati FIM i sig.ri Francesca D'Angelo, Dario Garofalo, Claudio Ferrara e Giuseppe La Ferlita, a seguito di esposto denuncia di Giuliana Giardina nella qualità di Presidente *pro tempore* dalla Associazione Siciliana Motonautica,

### VISTI

- i Provvedimenti n. 14/2018; n. 15/2018; n. 16/2018 e n. 17/2018 emanati dall'Ufficio del Procuratore Federale il 27 marzo 2018;
- visti gli artt. 1, 2, 3, 9, 16 e 19 del Regolamento di Giustizia FIM;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nel procedimento disciplinare a carico dei sig.ri Francesca D'Angelo, Dario Garofalo, Claudio Ferrara e Giuseppe La Ferlita, a seguito di esposto denuncia di Giuliana Giardina nella qualità di Presidente *pro tempore* dalla Associazione Siciliana Motonautica.

In via preliminare il Tribunale, ritenuta la connessione oggettiva dei procedimenti, ne dispone la riunione e la trattazione congiunta.

Inoltre, il Tribunale da atto che sono pervenute presso gli uffici della FIM a mezzo posta elettronica le memorie della sig.ra Francesca D'Angelo e del sig. Claudio Ferrara in data 20



maggio 2018, pertanto visto l'art. 69 del Regolamento di Giustizia FIM, queste ultime non possono essere prese in considerazione dato che pervenute oltre il termine consentito.

Si da atto che gli incolpati, pur regolarmente avvisati dell'udienza, non sono comparsi e non hanno allegato alcun legittimo impedimento. Pertanto detta condotta, considerata la grave portata delle accuse formulate agli incolpati, viene tenuta in considerazione nella formazione dell'opinione del Tribunale.

Premesso che la denuncia della Presidente dell'Associazione Siciliana Motonautica, si riferisce a due gare rispettivamente svoltesi a Palermo ed a Catania, il Tribunale non avendo acquisito elementi sufficienti per potersi pronunciare sulla regolarità della gara svoltasi al Lago di Caccamo in provincia di Palermo, ritiene di doversi pronunciare esclusivamente in merito alla gara svoltasi a Catania in data 28 agosto 2016.

In merito a quest'ultima gara il Tribunale ritiene di limitare la sua decisione alla sola specialità di "Slalom", in quanto relativamente alla specialità di "Inseguimento", agli atti della Procura Federale non risulta alcun elemento attestante le denunciate irregolarità.

\*\*\*

Il Procuratore Federale ha chiesto acquisirsi al processo la documentazione pervenuta alla FIM fornita dai piloti Fiore Vito Marcello, Lilla Sergio, Inzirillo Giuseppe e Monti Dario, i quali tutti hanno dichiarato di non aver mai preso parte alla manifestazione *Slalom 2016* organizzata dal Club Nautico Catania e di non aver sottoscritto alcun documento inerente alla suddetta gara.

Nessuna comunicazione ritenuta adeguatamente giustificativa è pervenuta alla FIM se non una comunicazione dell'incolpato Giuseppe La Ferlita nella quale semplicemente invitava a rivolgersi all'incolpata Dario Garofalo ed un'ulteriore comunicazione di quest'ultimo nella quale il medesimo forniva esclusivamente spiegazioni relative agli aspetti organizzativi della gara in questione senza fornire elementi a discolorpa.

Date tali premesse, entrando nel merito della vicenda, occorre esaminare separatamente le posizioni dei singoli incolpati alla luce delle rispettive condotte poste in essere:

- quanto alla posizione dell'incolpato Dario Garofalo nella propria qualità di Referente Tecnico incaricato dal Club Nautico Catania, dagli elementi acquisiti dall'Ufficio del


Procuratore Federale non essendo chiaro il suo ruolo all'interno della vicenda, il Tribunale ritiene l'assenza di elementi certi di colpevolezza a suo carico;

- quanto alla posizione dell'incolpato Giuseppe La Ferlita nella propria qualità di Presidente *pro tempore* del Club Nautico Catania, è opinione di questo Tribunale che la sua condotta sia sanzionabile in virtù della posizione di premiale importanza ricoperta dal medesimo nell'Associazione, il quale avrebbe dovuto altresì vigilare in maniera più puntuale sull'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione oggetto di contestazione;
- quanto alla posizione dell'incolpato Claudio Ferrara, ai sensi del *Mansionario 2015 ad uso interno degli Ufficiali di Gara*, nella sezione denominata "Compiti e responsabilità dei ruoli" è espressamente previsto che la figura dell'Ufficiale di Gara Segreteria Corse, che tra le altre cose sottoscrive il modulo di iscrizione dei piloti, è responsabile delle verifiche amministrative pre-gara e durante lo svolgimento della stessa;
- quanto alla posizione dell'incolpata Francesca D'Angelo, ai sensi del *Mansionario 2015 ad uso interno degli Ufficiali di Gara*, nella sezione denominata "Compiti e responsabilità dei ruoli" è espressamente previsto che la figura del Commissario Generale di Gara, che tra le altre cose sottoscrive la classifica finale della gara, sia assolutamente responsabile di tutto ciò che avviene durante lo svolgimento della manifestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale visti gli artt. 1, 2, 9,16 e 19 così dispone:

- assolve l'incolpato Dario Garofalo dalle imputazioni formulate a suo carico non essendo rilevati sufficienti elementi di prova tali da accertarne la responsabilità;
- condanna l'incolpato Giuseppe La Ferlita alla sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico sia a livello federale sia nell'ambito di una associazione e società sportiva affiliata per il periodo di mesi 12;
- condanna l'incolpato Claudio Ferrara alla sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico sia a livello federale sia nell'ambito di una associazione e società sportiva affiliata per il periodo di mesi 24;



- condanna l'incolpata Francesca D'Angelo alla sanzione alla sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico sia a livello federale sia nell'ambito di una associazione e società sportiva affiliata per il periodo di mesi 24.

Il Tribunale Federale dispone altresì la sanzione pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Regolamento di Giustizia FIM dell'ammenda pari ad Euro 1.500 (millecinquecento/00) per ciascuno degli incolpati:

- Giuseppe La Ferlita, in solido con l'Associazione di appartenenza Club Nautico Catania;
- Claudio Ferrara;
- Francesca D'Angelo.

Del presente dispositivo viene data lettura alle ore 20.00 del giorno 22 maggio 2018.

Manda alla Segreteria per provvedere alle comunicazioni d'ufficio.

Milano, 22 maggio 2018

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente

Avv. Valerio Carughi

Avv. Antonello Ciro Spinelli

T' TOLLE DUE PAROLE  
"ALLA SANZIONE"

